


COMUNE DI CONDOVE



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO CON ALLESTIMENTO DI DEHORS STAGIONALI E CONTINUATIVI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 20.05.2010

INDICE

| | | |
|----------------------|---|--------|
| Articolo - 1 | OGGETTO E FINALITÀ | Pag. 3 |
| Articolo - 2 | DEFINIZIONI | Pag. 3 |
| Articolo - 3 | COMPOSIZIONE | Pag. 3 |
| Articolo - 4 | UBICAZIONE E DIMENSIONI | Pag. 4 |
| Articolo - 5 | MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E DEL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE PER I DEHORS | Pag. 5 |
| Articolo - 6 | PROROGA DEHORS STAGIONALI | Pag. 8 |
| Articolo - 7 | RINNOVO DEHORS STAGIONALI | Pag. 8 |
| Articolo - 8 | ATTIVITÀ | Pag. 8 |
| Articolo - 9 | ORARIO | Pag. 9 |
| Articolo - 10 | REVOCA E SOSPENSIONE PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO, LAVORI NELL'AREA O NEL SOTTOSUOLO DELL'AREA OCCUPATA DA DEHORS | Pag. 9 |
| Articolo - 11 | DANNI ARRECATI | Pag.10 |
| Articolo - 12 | MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI E DELL'AREA OCCUPATA | Pag.10 |
| Articolo - 13 | SANZIONI E MISURE RIPRISTINATORIE | Pag.10 |
| Articolo - 14 | SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE | Pag.11 |
| Articolo - 15 | PAGAMENTO DEL CANONE | Pag.12 |
| Articolo - 16 | DEROGHE | Pag.13 |
| Articolo - 17 | DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI | Pag.13 |

ALLEGATO TECNICO CON LE INDICAZIONI TECNICO/AMBIENTALI RELATIVE AL
REGOLAMENTO PER IL POSIZIONAMENTO DEI DEHORS

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) mediante dehors stagionale e continuativo, da parte di attività di esercizio pubblico, attività ricettive e attività artigianali di preparazione di prodotti alimentari destinati al consumo diretto, in conformità ai principi di valorizzazione delle attività commerciali e di promozione turistica del Comune.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

1. Per **dehors** si intende l'insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto-annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione con le distinzioni di cui ai successivi commi, od annesso ad un laboratorio artigianale di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto con i limiti descritti al comma 2 dell'articolo 3.

2. Per **dehors stagionale** si intende la struttura, le cui specificazioni tecniche ambientali sono stabilite all'allegato tecnico al presente Regolamento, posta sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) per un periodo complessivo non superiore a 270 giorni nell'arco dell'anno solare.

3. Per **dehors continuativo** si intende la struttura, le cui specificazioni tecniche ambientali sono stabilite all'allegato tecnico al presente Regolamento, posta sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) per un periodo complessivo non superiore a cinque anni a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.

ARTICOLO 3 - COMPOSIZIONE

1. Gli elementi dei dehors di cui al precedente articolo 2 sono classificati come di seguito indicato:

- a. arredi di base: tavoli, sedie, poltroncine e panche (di lunghezza non superiore a metri due);
- b. elementi complementari di copertura e riparo di cui all'allegato tecnico;
- c. elementi accessori: elementi di delimitazione, pedane, stufe ad irraggiamento, cestini per la raccolta rifiuti, di cui all'allegato tecnico;
- d. elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande installati nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria.

2. Per i laboratori artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto è consentita la sola collocazione di un massimo di due panche, ciascuna di massimo metri 2 e di cestini per la raccolta rifiuti da mantenere e svuotare a cura del titolare. È ammessa unicamente quando la larghezza del marciapiede consente il loro posizionamento senza recare intralcio al passaggio pedonale nelle misure minime previste dalla normativa sull'eliminazione delle barriere architettoniche. Non è consentito in questo caso occupare sedime stradale destinato alla sosta.

3. L'occupazione di suolo pubblico, determinata dalla collocazione di soli tavolini (massimo due) e relative sedie o sole panche, poste in adiacenza al filo fabbricato dei locali, non costituisce dehors. È ammessa unicamente quando la larghezza del marciapiede consente il loro posizionamento senza recare intralcio al passaggio pedonale nelle misure minime previste dalla normativa sull'eliminazione delle barriere architettoniche. È comunque soggetta al pagamento del canone per

l'occupazione del suolo pubblico. Tale tipo di occupazione, realizzabile esclusivamente negli spazi annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione, necessita di apposita concessione come previsto dalla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 4 - UBICAZIONE E DIMENSIONI

1. I dehors potranno essere installati nei luoghi in cui siano garantiti i flussi pedonali, in caso contrario non si potrà procedere all'istallazione o alla posa di attrezzature e/o arredi.

2. Non è consentito installare dehors o parti di esso se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, salvo i casi di strade classificate come di viabilità marginale di servizio o locali ai sensi del Codice della Strada. Non è consentito installare dehors o parti di esso o se collocati su sede stradale soggetta a divieto di sosta o alla fermata di mezzi di trasporto pubblici, o se collocati a una distanza (esclusi tavolini e ombrelloni) inferiore a metri 1 dal tronco di alberi, o se collocati ad una distanza radiale inferiore a metri 10 dagli accessi ad edifici di culto. Tali misure possono risultare inferiori soltanto previa autorizzazione dell'Ufficio competente. Per installare dehors o parti di esso a contatto o sul marciapiede perimetrale a edifici o monumenti sottoposti a vincolo architettonico o ambientale, la commissione edilizia potrà richiedere parere vincolante alla Sovrintendenza, o imporre particolari vincoli. I dehors non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune.

3. Non è consentito installare dehors o parti di esso in contrasto con il Codice della Strada. In particolare in prossimità di intersezioni viarie i dehors non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. La distanza dall'intersezione non deve essere inferiore a cinque metri. La distanza va misurata dal filo del marciapiede. Nel caso in cui nel progetto sia indicata una distanza inferiore sarà vincolante il parere del Comando di Polizia Municipale. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. L'istallazione dei dehors non dovrà occultare o limitare la visuale della segnaletica verticale od orizzontale. Qualora dovesse verificarsi tale ipotesi l'Autorità Comunale dovrà richiedere la ricollocazione a cura e spese del titolare dell'esercizio.

4. Deve essere lasciato uno spazio libero, per i flussi pedonali, di almeno metri 2, ai sensi dell'art.20 comma 3 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs 285/92 e s.m.i. e nel rispetto della normativa sull'eliminazione delle barriere architettoniche; di norma tale spazio deve essere lasciato sul lato esterno rispetto al filo di fabbrica. Fa eccezione il caso in cui il marciapiede risulti di dimensione inferiore a metri 2,00, nel qual caso deve essere lasciato libero l'intero marciapiede e non potrà essere posizionata alcun tipo di attrezzatura e/o arredo.

5. Nelle zone individuate A1 nel piano commerciale, ai sensi dell'ultimo capoverso del comma 3 del citato art. 20 NCdS, possono essere installati dehors lasciando libero transito per i flussi pedonali per un'ampiezza minima di metri 1,20, garantendo il percorso più breve tra le varie parti di marciapiede del complesso edilizio. Fa eccezione il caso in cui il marciapiede risulti di dimensione inferiore a metri 1.20, nel qual caso deve essere lasciato libero l'intero marciapiede e non potrà essere posizionata alcun tipo di attrezzatura e/o arredo

6. E' obbligatorio delimitare, con arredo fisso, l'area da destinare a dehors da quella da lasciare libera per i flussi pedonali.

7. Di norma non è consentito limitare o condizionare spazi di aree pubbliche o di uso pubblico destinati al transito veicolare o a parcheggio per la realizzazione di dehors. Eventuali richieste in tal senso possono essere valutate dall'autorità comunale a condizione che la limitazione imposta rappresenti semplicemente la riduzione di spazi pubblici ritenuti esuberanti e di importanza non fondamentale per la loro collocazione.

8. Qualora il dehors occupi parte di strada destinata alla sosta dei veicoli deve essere collocata, a cura del titolare concessionario, adeguata segnalazione, ed in particolare la segnalazione di divieto di sosta permanente, durante la fase di allestimento, e la segnalazione di divieto di fermata, durante la fase di permanenza del dehors.

9. Nel caso in cui venga richiesto un dehors con maggiore occupazione rispetto alla proiezione frontale dell'esercizio, l'estensione massima complessiva non potrà superare doppio dell'esercizio stesso con il limite massimo di 15 metri, la distanza dai passi carrai non deve essere inferiore a metri 1,50. Per le parti occupate oltre alla proiezione frontale dell'esercizio è richiesta l'autorizzazione dei relativi proprietari degli edifici.

10. I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda e dal richiedente.

11. Se il dehors viene concesso per una superficie complessiva tripla rispetto al locale interno, o comunque superiore a mq. 40, dovrà essere dimostrata la disponibilità di servizi igienici adeguati per numero e caratteristiche di accessibilità.

12. I dehors dovranno essere realizzati in modo tale da rispettare le buone regole del decoro urbano al quale deve essere adeguato anche lo stabile a cui è collegato.

ARTICOLO 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E DEL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE PER I DEHORS.

1. Il titolare di un pubblico esercizio o di un laboratorio artigianale di prodotti destinati al consumo diretto che intenda collocare un dehors stagionale o continuativo su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) deve ottenere il preventivo permesso di costruire.

2. Tale permesso è rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale.

3. Al fine dell'ottenimento della concessione di cui ai commi 1 e 2, il titolare del pubblico esercizio di somministrazione o del laboratorio artigianale deve presentare formale istanza in bollo. La domanda deve essere indirizzata all'Ufficio Tecnico.

4. Le domande di cui al comma 3 dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- a. Estratto di mappa catastale della zona interessata e planimetrie in scala 1:50 nelle quali siano indicate le caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni quotate dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici. Gli elaborati devono essere redatti da tecnico abilitato alla professione in duplice copia;
- b. relazione tecnica;
- c. descrizione ed illustrazione del tessuto dell'eventuale copertura e degli ombrelloni;
- d. specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, e se previsti pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti);
- e. fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12) frontali e laterali del luogo dove il dehors dovrà essere inserito, in triplice copia o, meglio, su supporto informatico;
- f. nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su area privata;

- g. nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio), del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio adiacente qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente;
 - h. dichiarazione sostitutiva dell'iscrizione alla Camera di Commercio;
 - i. dichiarazione sostitutiva dell'autorizzazione per l'esercizio di attività di somministrazione o denuncia di inizio attività a seguito di subingresso nella titolarità o nella gestione dell'attività;
 - j. dichiarazione sostitutiva dell'autorizzazione sanitaria per l'esercizio di attività di laboratorio artigianale di produzione alimenti;
 - k. dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti;
 - l. dichiarazione che gli elementi ed attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande saranno realizzate nel rispetto delle normative vigenti e impegno ad ottenere il previsto nulla-osta igienico sanitario;
 - m. versamenti TOSAP relativi all'anno precedente (nel caso di rinnovo dell'autorizzazione). Nel caso di smarrimento potrà essere presentata regolare autocertificazione;
 - n. autocertificazione circa la disponibilità di adeguata area nella quale ricoverare gli arredi mobili, così come previsto dal seguente art. 12, comma 6.
5. Il progetto sarà sottoposto a parere obbligatorio della commissione edilizia. Il rilascio è subordinato al parere favorevole espresso da:
- Ufficio Tecnico
 - Comando di Polizia Municipale
 - Amministrazione Comunale per concessioni riguardanti piazze, parchi e giardini
6. Le concessioni di cui agli art.li 6 e 7 del presente regolamento saranno rilasciate dalla Polizia Municipale
7. La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale è rilasciata per un periodo complessivo non superiore a 270 giorni nell'arco dell'anno solare, così come disposto all'articolo 2 ed è soggetta a proroga e rinnovo con le modalità riportate agli articoli 6 e 7. Sull'atto di concessione è prescritto l'obbligo di presentare, entro 30 giorni dal rilascio, una relazione fotografica in duplice copia sulla struttura realizzata. Una copia, debitamente vistata dagli uffici responsabili del procedimento, verrà restituita al richiedente e costituirà parte integrante della documentazione relativa all'autorizzazione.
8. La concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors continuativo si intende rilasciata per cinque anni, dalla data del rilascio della concessione stessa, purché il titolare dell'esercizio cui è annesso il dehors presenti annualmente ed entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità, una comunicazione di proseguimento dell'occupazione del suolo e permangono i requisiti e le condizioni che hanno determinato il rilascio del provvedimento. La comunicazione deve contenere la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato ed in allegato ad essa dovrà essere presentata relazione fotografica non anteriore a 30 giorni e la documentazione comprovante i versamenti TOSAP riferiti all'anno precedente (nel caso di smarrimento potrà essere presentata regolare autocertificazione) e la dichiarazione che nulla è variato rispetto al nulla osta di cui ai punti f), g) comma 4. Copia della comunicazione, debitamente timbrata e datata dall'ufficio preposto al rilascio del provvedimento, dovrà essere allegata alla concessione per farne parte integrante.
9. L'autorità Comunale può prescrivere il versamento di un deposito cauzionale pari a cinque volte il canone annuo da corrispondere al Comune, a titolo cautelativo ed a garanzia del completo rispetto delle prescrizioni impartite.

10. Nel caso in cui il dehors sia collocato su suolo privato non gravato da servitù di uso pubblico, ma visibile dagli spazi pubblici, dovrà prodursi istanza per l'installazione della struttura e documentazione analoga a quella elencata al comma 3 (ad esclusione delle dichiarazioni relative ai versamenti TOSAP).

ARTICOLO 6 - PROROGA DEHORS STAGIONALI

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico (o di suolo privato gravato da servitù di uso pubblico) con dehors stagionale può essere prorogata previa presentazione, almeno 15 giorni antecedenti la scadenza originaria, di istanza all'ufficio tecnico. Resta fermo che la durata complessiva del periodo di installazione non potrà superare i 270 giorni nell'arco dell'anno solare. Potrà essere rilasciata una sola proroga.

ARTICOLO 7 - RINNOVO DEHORS STAGIONALI

1. La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale può essere rinnovata previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia di viabilità e non può comunque essere soggetta a più di cinque rinnovi annui consecutivi, indipendentemente dalla durata degli stessi, a partire dalla prima domanda presentata ai sensi del presente regolamento, dopodiché dovrà essere ripresentata la domanda così come definito all'art. 5.

2. In occasione di rinnovo della concessione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza in bollo 30 giorni prima di quello previsto per l'installazione, contenente la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato, allegando alla stessa la documentazione comprovante i versamenti TOSAP riferiti all'anno precedente ed il nulla osta di cui ai punti f) e g) del comma 4 dell'articolo 5. Nel caso di smarrimento potrà essere accettata regolare autocertificazione. I termini del procedimento per il rinnovo della concessione sono stabiliti in 30 giorni.

ARTICOLO 8 - ATTIVITÀ

1. Il dehors non deve essere adibito ad uso improprio, l'area occupata è destinata all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Nei dehors direttamente e fisicamente collegati ad esercizi di somministrazione potranno essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività autorizzata, fatta salva la vigente normativa igienico sanitaria e nel rigoroso rispetto della medesima.

2. Nei dehors sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali, preventivamente autorizzati dal competente settore. È vietato l'utilizzo di qualsiasi impianto di amplificazione. In ogni caso non deve creare pregiudizio al riposo delle persone e deve essere conforme ai limiti di orari e di emissioni sonore previsti dalla normativa vigente in materia.

3. Nei dehors è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento.

ARTICOLO 9 - ORARIO

1. Il dehors osserva l'orario di apertura dell'esercizio a cui è annesso. Le attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande svolte nei dehors collocati su suolo pubblico devono in ogni caso cessare alle ore 01.00 salvo che per le giornate di venerdì e prefestive quando è consentito posticipare il termine delle attività alle ore 02.00 del giorno successivo.
2. I piccoli intrattenimenti musicali dovranno terminare entro le ore 24.
3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 può essere modificato con ordinanza del Sindaco o con apposito regolamento.

ARTICOLO 10 - REVOCA E SOSPENSIONE PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO, LAVORI NELL'AREA O NEL SOTTOSUOLO DELL'AREA OCCUPATA DA DEHORS.

1. Per motivi di interesse pubblico la concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors è revocata con provvedimento motivato del soggetto preposto al rilascio della concessione che provvede alla comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione alla parte può avvenire con 5 giorni di preavviso.
2. La concessione di occupazione suolo pubblico è sospesa con provvedimento del soggetto preposto al rilascio del provvedimento nei seguenti casi:
 - a. ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative, del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tal caso il responsabile preposto al rilascio del provvedimento di concessione provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione dovrà avvenire con 15 giorni di preavviso;
 - b. per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica l'Ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture.

I costi di rimozione e ripristino saranno a carico del concessionario.

3. Nel caso di revoca o sospensione della concessione di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso del canone versato anticipatamente. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta del concessionario, in detrazione al canone degli anni successivi.

ARTICOLO 11 - DANNI ARRECATI

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti il dehors, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio commerciale.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i settori comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato,

provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 12 - MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI E DELL'AREA OCCUPATA

1. È fatto obbligo mantenere lo spazio pubblico dato in concessione in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico estetiche con cui è stato autorizzato.
2. Tutti gli elementi costitutivi dei dehors devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali, non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, comunque altri oggetti non autorizzati.
3. La concessione occupazione suolo pubblico con dehors non costituisce autorizzazione ad effettuare interventi sull'area verde occupata o potatura delle alberature esistenti.
4. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestelli per il contenimento dei rifiuti, da prevedere nel progetto.
5. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni.
6. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, gli elementi di arredo di cui al punto a) comma 1 dell'articolo 3 dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato, o ove presente, sulla pedana, all'interno della apposita delimitazione, pena l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per la violazione del presente Regolamento, nonché la sospensione ed in caso di recidiva la revoca della concessione.
7. In occasione della chiusura per periodo feriale dell'esercizio gli elementi anzidetti dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato non visibile dall'esterno, pena la revoca della concessione.
8. Allo scadere del termine della concessione di occupazione suolo pubblico ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento del dehors.

ARTICOLO 13 - SANZIONI E MISURE RIPRISTINATORIE

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal Regolamento di Polizia Urbana e dal Regolamento TOSAP, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di 100 Euro; inoltre saranno adottate le misure finalizzate a ripristinare lo stato dei luoghi.
2. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors, senza la prescritta concessione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, fatte salve le prescrizioni di cui al regolamento TOSAP, il titolare dell'attività commerciale cui il dehors è funzionalmente connesso, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva, entro 5 giorni dalla contestazione.
3. L'organo accertatore deve intimare sul verbale di contestazione la rimozione delle strutture da effettuarsi entro 5 giorni, e trasmettere la segnalazione all'Ufficio Tecnico comunale, che in caso di inadempienza del trasgressore emette un atto di diffida che intima la rimozione delle strutture abusivamente installate entro cinque giorni. Qualora il gestore dell'esercizio cui il dehors è annesso

non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a carico del titolare dell'attività commerciale cui la struttura è annessa. Inoltre l'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova concessione per l'anno successivo.

4. Il materiale rimosso verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto da personale del Corpo di Polizia Municipale.

5. Qualora l'occupazione del suolo pubblico sia effettuata con strutture non funzionalmente connesse ad attività commerciali, saranno inoltre applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada.

ARTICOLO 14 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. I provvedimenti dei commi successivi sono applicati in osservanza della normativa vigente in materia di disciplina generale del procedimento amministrativo.

2. La concessione è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a. agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato;
- b. gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
- c. la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o le cose e/o vengano meno le condizioni igienico-sanitarie;
- d. i manufatti non risultino essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico estetica posseduti al momento del rilascio della concessione.

Nel caso della sospensione di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione.

3. La concessione è revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a. gli elementi di arredo di cui al punto a) comma 1 articolo 3 non vengano reiteratamente ritirati e custoditi con le modalità previste nell'articolo 12;
- b. le attività svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo venga accertato dalle autorità competenti;
- c. in caso di mancato pagamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- d. in caso di mancata apertura dell'esercizio e del conseguente inutilizzo dell'area adibita a dehors per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, fermo restando il periodo di godimento delle ferie;
- e. nel caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere precedenti del comma 2.

4. I provvedimenti di cui al comma 2 lettere a), b), d) ed al comma 3 lettere a), b), d), sono adottati dal soggetto preposto al rilascio della concessione, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.

5. I presupposti di fatto per l'applicazione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 sono accertati dal personale di Polizia Municipale, che trasmette le relative segnalazioni all'ufficio preposto al rilascio della concessione per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

ARTICOLO 15 - PAGAMENTO DELLA TASSA

1. La tassa relativa all'occupazione con dehors annesso ad esercizio pubblico è commisurata alla superficie totale dell'area nella quale il concessionario è autorizzato a collocare gli elementi descritti al comma 1 dell'articolo 3 ed alla durata dell'occupazione del suolo pubblico.

2. Gli spazi di ristoro all'aperto annessi a laboratori artigianali, di cui al comma 2 dell'articolo 3, sono equiparati ai dehors al fine della corresponsione della tassa.

3. Le modalità e i termini del pagamento della tassa di occupazione sono riportati nel vigente Regolamento per la tassa sull'occupazione del suolo pubblico.

4. In caso di mancato o parziale versamento della tassa da parte di soggetti autorizzati all'occupazione, la quota non corrisposta viene maggiorata degli interessi legali, nonché della sanzione amministrativa prevista dal vigente Regolamento TOSAP.

ARTICOLO 16 - DEROGHE

1. È possibile con provvedimento motivato della Giunta Comunale adottare, previo parere del settore competente, deroghe in casi particolari a quanto previsto dal presente Regolamento relativamente:

- a. agli elementi di cui all'articolo 3 comma 1 lettere a), b), c);
- b. alla collocazione del dehor al di là di strade adibite al transito dei veicoli in casi in cui la viabilità risulti secondaria (in particolare nella fattispecie di piazze, giardini, ampi spazi pedonali, vie cieche).

2. Le richieste di deroga devono essere presentate all'ufficio preposto al rilascio della concessione, che le trasmetterà ai settori competenti per la materia oggetto di deroga. La deroga sarà consentita solo previo parere favorevole di tutti i settori coinvolti.

ARTICOLO 17 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Per tutte le installazioni esistenti, al momento della scadenza della concessione oggi in atto, dovrà essere presentata nuova domanda ai sensi del presente Regolamento.

2. Sulle aree attualmente delimitate, con marciapiedi, siepi, ecc. che sono in contrasto per quanto concerne i flussi pedonali con le norme contenute all'art.4 commi 4 e 5 del presente regolamento, può continuare ad essere rilasciata la concessione per l'istallazione di dehors finché lo stato dei luoghi non viene mutato.

3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al Decreto Legislativo 285/1992, al vigente Regolamento della tassa per l'occupazione di Suolo Pubblico, ed al Regolamento di Polizia Urbana.

4. Le concessioni di occupazioni di suolo pubblico con dehors rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono valide fino a scadenza in base alle norme previgenti, specie per quanto riguarda le caratteristiche estetiche; in tali casi trovano comunque immediata applicazione le disposizioni sulle modalità di funzionamento nonché il regime sanzionatorio previsto nel presente Regolamento.

COMUNE DI CONDOVE



INDICAZIONI TECNICO/AMBIENTALI RELATIVE AL REGOLAMENTO PER IL POSIZIONAMENTO DEI DEHORS

INDICAZIONI TECNICO/AMBIENTALI RELATIVE AL REGOLAMENTO PER IL POSIZIONAMENTO DEI DEHORS

TITOLO 1 – DEFINIZIONE

Per i dehors, come per altri aspetti di intervento che riguardano la sfera di competenza dell'Arredo Urbano, l'ammissibilità sul territorio cittadino "in conformità ai principi generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente comunale" è stabilita mediante criteri di collocazione che discendono dall'organizzazione territoriale definita dallo strumento urbanistico generale comunale.

Con riferimento alla qualificazione degli ambiti cittadini si individuano le possibilità di collocazione delle varie tipologie di intervento che devono risultare integrabili al sito mediante un qualificante inserimento nello scenario di percezione comune.

L'articolo 2 comma 1 del regolamento precisa la definizione di dehors come "insieme di elementi ... che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto ..." e al terzo comma introduce la possibilità di poter mantenere tali strutture durante tutto l'arco dell'anno solare.

Dai commi 2 e 3 dell'articolo 2, che demandano le specificazioni tecniche ambientali all'Allegato Tecnico, emerge lo stretto legame tra tale elaborato ed il Regolamento stesso, di cui costituisce parte integrante.

TITOLO 2 - AMBITI URBANI

La collocazione delle varie tipologie di dehors sui sedimi pubblici, tiene conto degli ambiti urbani dell'intero territorio comunale.

TITOLO 3 - CRITERI DI REALIZZAZIONE E MATERIALI

L'articolo 3 comma 1 del Regolamento recita:

"Gli elementi del dehors di cui al primo comma dell'articolo 2 sono classificati come di seguito indicato:

- a. **Arredi di base:** tavoli, sedie e panche (di lunghezza non superiore a m.2);
- b. **Elementi complementari** di copertura e riparo di cui all' allegato tecnico;
- c. **Elementi accessori:** elementi di delimitazione, pedane, stufe di irraggiamento, cestini per la raccolta rifiuti di cui all' allegato tecnico;
- d. **Elementi ed attrezzature** per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande installati nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria"

Gli elementi di tipo seriale con scritte pubblicitarie di prodotti forniti a titolo di sponsorizzazione da alcune ditte, non sono generalmente ammessi sul suolo pubblico.

Particolari linee di prodotti, appositamente progettate in funzione di un qualificato inserimento ambientale degli elementi, potranno essere ammesse, in tutto il territorio o unicamente per ambiti particolari, previa motivata e formale approvazione da parte della Giunta Comunale, sentito il parere della commissione Edilizia. (Es.: personalizzazione degli elementi di arredo con il logo del locale).

3.a Arredi di base (Art. 3 comma 1.a)

Tavoli, sedie, poltroncine o panche sono gli elementi indispensabili per il funzionamento di ogni dehors che per definizione è un insieme armonico di tali arredi al fine di consentire momenti di relax all'aperto consumando quanto i pubblici esercizi possono offrire.

Nel presupposto che tutto quanto viene inserito nello scenario di percezione comune debba, oltre che espletare le funzioni richieste che lo hanno motivato, contribuire anche alla qualità dell'immagine complessiva, i sopracitati arredi mobili devono essere e scelti con cura in modo da risultare gradevoli ed ordinati.

Occorre pertanto che nel progetto vengano puntualmente illustrate le tipologie di arredi che si intendono utilizzare. Non sono in ogni caso consentite le sedie ed i tavoli di plastica bianca o in colori che contrastino con l'armonia cromatica del luogo di inserimento. Non sono in ogni caso ammessi arredi in plastica, dovranno essere in metallo o legno verniciato in colori congrui con la zona di inserimento e di fattura pregevole.

In particolare nel caso di componenti di tipo seriale l'illustrazione può avvenire attraverso ogni elemento utile alla identificazione delle caratteristiche formali, costruttive e cromatiche dei manufatti quali ad esempio riproduzioni fotografiche, copie di estratti di cataloghi. Nel caso di componenti appositamente progettati la documentazione di progetto deve contenere tutte le indicazioni utili per una loro adeguata valutazione tecnico formale.

3.b Elementi di copertura e riparo (Art. 3 comma 1.b)

Le modalità di copertura e di protezione degli spazi adibiti a dehors costituiscono gli elementi di maggior impatto visivo e pertanto sono oggetto di particolare attenzione dal punto di vista tecnico ambientale.

Dunque non tutte le tipologie di copertura e di riparo esistenti sul mercato sono ritenute idonee alla collocazione nel territorio cittadino.

In particolare non sono ammissibili le seguenti tipologie di copertura:

- Falda in tessuto variamente inclinabile, raccogliabile in corrispondenza di uno dei due sostegni laterali.
- Falda a doppia capote in tessuto con sostegni laterali in corrispondenza del colmo.
- Falda a profilo semicircolare in tessuto con sostegni perimetrali.
- Piccoli padiglioni seriali a pianta quadra o rettangolare, commercialmente definiti gazebo, accostabili, caratterizzati da sostegni rivestiti da prolungamenti del telo di copertura in tessuto.

Indicazioni e precisazioni ambientali per tutte le tipologie di coperture e riparo

Con riferimento alla definizione di dehors di cui all'Art.2, ed in funzione di quanto successivamente indicato per le singole tipologie di coperture, si sottolineano le seguenti precisazioni preliminari da osservare in ogni situazione urbana e per ogni tipologia:

- Nei portici e nelle gallerie, sia di carattere storico che di recente realizzazione, gravati da servitù di uso pubblico, è ammessa la collocazione di soli tavolini e sedie con l'esclusione di qualunque tipo di copertura.

- Coperture in tessuto: devono essere usati materiali non lucidi i cui colori o fantasie, per un corretto inserimento nel contesto, risultino in sintonia con l'assetto cromatico degli edifici adiacenti (è necessario fornire un campione nel caso il materiale utilizzato sia diverso dalla tela chiara naturale).
- In nessun caso è consentita, ad integrazione delle coperture, l'installazione di teli verticali, abbassabili, raccogliabili lateralmente o schermi di protezione laterali di qualunque tipo al di sotto dei 2,00 m dal piano di calpestio (fatte salve le delimitazioni di cui al TITOLO 4.4)

Tutto ciò premesso, al fine di migliorare la qualità dell'immagine urbana, si indicano le tipologie di coperture ammissibili e le modalità di inserimento nel territorio.

3.b.1. Ombrelloni a sostegno centrale

Per il semplice e lineare aspetto formale e per la provvisorietà della presenza è consigliata la realizzazione della protezione mediante l'impiego di ombrelloni, di forma rotonda, quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie, in tutto il territorio cittadino.

La tipologia più qualificata è caratterizzata da una struttura in legno con copertura in telo chiaro in doppio cotone impermeabilizzato, e risulta essere obbligatoria nelle piazze di pregio storico ambientale. Gli ombrelloni con telo colorato sono utilizzabili in tutto il resto del territorio cittadino previa approvazione del colore scelto in riferimento al contesto.

E' comunque necessaria una particolare attenzione alle cromie nel centro storico, nelle integrazioni otto-novecentesche e nelle porzioni assoggettate a vincoli di carattere ambientale.

3.b.2. Ombrelloni a sbalzo su sostegno laterale

La struttura è costituita da un sostegno laterale con braccio che regge, sull'estremità, un ombrellone di forma generalmente quadrata. Tale tipologia di copertura, che consente mediante l'aggregazione di più elementi la protezione di un ampio spazio fruibile con modeste interferenze interne, è realizzabile con struttura in legno o metallo, preferibilmente di colore scuro e telo chiaro in doppio cotone impermeabilizzato.

Tale modalità di copertura, che presenta due modalità di sostegno, deve prevedere le seguenti limitazioni o accorgimenti riferiti:

- 3.b.2.1. Sostegno laterale perpendicolare al piano d'appoggio e braccio ad inclinazione simile a quella delle falde.

E' caratterizzata da una struttura in legno o metallo di colore scuro e telo chiaro in doppio cotone impermeabilizzato.

- 3.b.2.2. Sostegno laterale inclinato rispetto al piano d'appoggio e braccio ad esso perpendicolare.

I sostegni inclinati non devono mai risultare debordanti rispetto all'ingombro massimo dell'area assoggettata ad O.S.P.

3.b.3. Falda tesa in tessuto con aggancio alla muratura

Uno o più teli retraibili, semplicemente agganciati alla facciata privi di punti d'appoggio al suolo, consentono un tipo tradizionale di protezione dello spazio prospiciente l'edificio che ospita un esercizio pubblico.

E' comunque necessario osservare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata. La linea di aggancio deve essere prevista sopra le aperture e, qualora esistano, al di sopra delle cornici delle stesse.

Per la versatilità e la leggerezza della tipologia ne è ammesso l'uso in tutto il territorio cittadino.

3.b.4. Falda tesa in tessuto con aggancio alla muratura e montanti d'appoggio

La tipologia è costituita da una o più tende a falda inclinata scorrevoli entro guide fisse agganciate alla facciata e appoggiate a montanti perimetrali.

E' necessario osservare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata.

La linea di aggancio deve essere prevista sopra le aperture e, qualora esistano, al di sopra delle cornici delle stesse.

L'inclinazione delle falde deve risultare tale da inserirsi correttamente nel contesto.

Nel caso in cui le guide di scorrimento dei teli proseguano con la medesima sezione nei montanti d'appoggio deve esser previsto un fermo, ad una altezza di 2,00m dal piano di calpestio, atto ad impedire l'abbassamento dei teli stessi.

Tale tipologia è ammissibile in tutto il territorio cittadino tranne che nel Centro Storico Zona A, e nelle piazze storiche.

Inoltre non è mai utilizzabile in aderenza a chioschi o padiglioni isolati o edifici assimilabili presenti nelle ampie zone verdi quali parchi e giardini.

3.b.5. Doppia falda in tessuto con sostegno centrale in corrispondenza del colmo Tale tipologia di aspetto formale semplice e lineare, che richiama le tradizionali coperture delle bancarelle mercatali, se realizzata come elemento singolo con la linea di colmo parallela alla facciata degli edifici o all'asse viario risulta facilmente inseribile nel contesto urbano privo di caratteri di aulicità.

E' necessario che venga posta particolare attenzione al disegno dei sostegni soprattutto per quanto attiene la vista laterale.

Il tipo di tessuto di copertura deve risultare coordinato alle tende da sole del locale se presenti.

Tale tipologia, con le precisazioni sopra indicate, è ammissibile in tutto il territorio cittadino tranne che nelle piazze storiche e nel centro storico zona A.

3.b.6. Copertura a pergola, o assimilabile, su struttura leggera con montanti perimetrali

Tale copertura in tessuto, su di una struttura leggera a pergola o altra soluzione analoga, con monta ad inclinazione ridotta costituisce una tipologia di una certa raffinatezza che ripropone in chiave aggiornata soluzioni di ristoro all'aperto di sapore tradizionale.

Tale tipologia può risultare ammissibile in tutto il territorio cittadino tranne che nelle piazze storiche, e nel centro storico zona A.

3.b.7. Altri tipi di copertura

Altre soluzioni di strutture e coperture diverse dalle precedenti, appositamente progettate o a carattere innovativo per forma e materiali, a elemento singolo o per aggregazione di moduli base, potranno essere ammesse previo parere favorevole della Commissione di cui al comma 5 dell'art.5 che ne verificherà la correttezza del disegno e dell'inserimento nel contesto.

3.c. Sistemi di delimitazione (Art. 3 comma 1.c)

3.c.1. Delimitazione perimetrale

L'area di suolo pubblico occupata da un dehors deve generalmente risultare chiaramente delimitata salvo diverse indicazioni determinate da esigenze di inserimento ambientale nei siti caratterizzati da forte valenza monumentale o ambientale quali percorsi porticati, vie e piazze pedonali, parchi e giardini.

La delimitazione, continua o meno, ma comunque tale da indicare i limiti dell'O.S.P. può essere realizzata con modalità e materiali che sono di volta in volta determinati in funzione del sito, ed è oggetto di specifica progettazione e verifica. In ogni caso gli elaborati progettuali devono chiaramente indicare la superficie complessiva che si intende occupare, all'interno della quale deve essere precisata l'area utile e quella interessata dalla collocazione delle eventuali delimitazioni (vasi, fioriere, ringhiere...).

Tutti gli elementi di arredo urbano collocati dal Comune quali panchine, fioriere, cestini, paracarri.... non possono essere compresi nell'area destinata a dehors.

Essendo questi elementi funzionali collocati a comune servizio della cittadinanza è necessario lasciare sempre un opportuno spazio di fruizione che ne consenta l'utilizzo e la manutenzione.

Il dehors costituisce un momento di gradevole relax. Per garantire che tale obiettivo emerga chiaramente si ricorda la notevole importanza della collocazione e della manutenzione del verde.

Le essenze devono essere attentamente individuate e correttamente accudite al fine di ottenere lo scopo indicato.

3.c.1.1. Delimitazione discontinua:

La delimitazione discontinua è costituita da vasi, fioriere o contenitori, in legno verniciato, cemento o graniglia, in posizione non accostata ma comunque predefinita a livello progettuale.

La funzione degli elementi di delimitazione è quella di semplice indicazione dei limiti dell'area occupata del dehors.

La distanza di detti elementi potrà essere organizzata con scansione simmetrica e non, ma tale da garantire la maggior trasparenza possibile.

Per ogni tipo di contenitore devono essere precisati la tipologia, le dimensioni, il materiale (da escludere la graniglia ed il cemento in tutta la zona A ed il legno naturale chiaro o rustico ovunque), il colore, l'indicazione (di massima da cm..... a cm.....) dell'altezza desiderata per le piante da collocare.

Si consigliano le seguenti essenze: ligustro, laurus cerasus, ilex aquifolium...Gerani

Siti coerenti: vie e piazze pedonali, parchi e giardini.

3.c.1.2. Delimitazione continua:

La delimitazione continua può essere costituita da:

3.c.1.2.a. Vasi, fioriere o contenitori ac ostati (h.max.50cm) in legno verniciato, cemento o graniglia, atti a realizzare mediante le piante inserite un effetto siepe consigliato soprattutto nelle strade veicolari.

Nel progetto per ogni tipo di contenitore devono essere indicati la tipologia, le dimensioni, il materiale (da escludere la graniglia ed il cemento nella zona A ed il legno naturale chiaro o rustico ovunque), il colore, e l'indicazione dell'altezza (da cm..... a cm.....) delle piante che si intendono collocare.

Vasi, fioriere o contenitori di altezza superiore ai 50 cm, appositamente progettati in ragione di particolari soluzioni di inserimento ambientale della delimitazione, potranno essere ammesse previo parere favorevole della Commissione Edilizia di cui al comma 5 articolo 5 che ne verificherà la correttezza del disegno e dell'inserimento nel contesto.

Si consigliano le seguenti essenze: ligustro, laurus cerasus, ilex aquifolium gerani.

3.c.1.2.b. Ringhiere a giorno (h.max.90cm) soprattutto nelle situazioni che presentano una minima disponibilità di spazio.

Nel progetto devono essere indicati la tipologia, le dimensioni, il materiale (da escludere il legno chiaro naturale) ed il colore.

La presenza di verde, anche se ridotta, deve risultare prevista nel progetto come per il punto 2.1.

Nel caso in cui il dehors sia appoggiato su di una pedana rialzata la delimitazione deve essere prevista in modo tale da nascondere la vista laterale eliminando vuoti o discontinuità.

Nel caso in cui il dehors sia in prossimità di incrocio o passo carraio la delimitazione deve essere prevista di altezza tale da non creare ostacolo alla visibilità (h.max.90 cm).

Siti coerenti: vie e piazze veicolari.

3.c.1.3. Delimitazione continua per la protezione dalle intemperie:

Ad integrazione delle modalità indicate al precedente punto 2, soprattutto per le collocazioni di dehors con carattere di permanenza continuativa, le delimitazioni possono essere integrate da pannelli di materiale trasparente ed anti urto.

Nel progetto devono essere indicati il materiale e le dimensioni dei pannelli, la tipologia ed il colore dei sostegni, e la posizione riferita alla dotazione di verde.

Siti: in tutti i casi in cui è previsto il mantenimento del dehors durante l'intero anno solare.

3.c.2. Delimitazione orizzontale:

La superficie di calpestio dell'area dehors costituisce la delimitazione orizzontale di base della struttura di ristoro che necessita di un'opportuna attenzione.

La superficie della porzione di suolo pubblico occupata da un dehors può risultare costituita da: sedime asfaltato, lastricato in lastroni di pietra o pavimentato in materiale lapideo a pezzatura minuta; può risultare semplicemente trattato in terra battuta, misto o meno a ghiaia, oppure con trattamenti superficiali particolari.

Soprattutto in queste ultime situazioni la realizzazione di un dehors può comportare la volontà di provvedere ad un trattamento del piano di calpestio sia per necessità funzionali (dislivelli, discontinuità..) che per motivi di immagine.

I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione del tecnico abilitato che redige la domanda.

Ogni soluzione, che sarà sempre semplicemente appoggiata in modo da non danneggiare la superficie del suolo, deve risultare coerente con quanto segue:

- Nei portici, nelle gallerie, nelle vie e nei marciapiedi con pavimentazioni lapidee o lastricate in lastroni di pietra, il suolo deve essere lasciato in vista. Eventuali discontinuità possono essere colmate con opportuni accorgimenti di arredo.

In particolare, possono essere previste specifiche coperture coordinate con la pavimentazione lapidea per evitare il danneggiamento degli arredi di base causati dalle discontinuità della pavimentazione stessa.

- Nei giardini ed in qualunque situazione con presenza di alberi il suolo deve essere generalmente lasciato in vista. Eventuali discontinuità possono essere colmate con opportuni accorgimenti di arredo.

- Nelle altre situazioni in presenza di un piano continuo può essere ammessa la collocazione di stuoie (i materiali ed i colori sono da indicare nel progetto).

- In presenza di sensibili discontinuità o dislivelli può essere ammessa la realizzazione di una pedana le cui caratteristiche devono risultare descritte nel progetto per verificarne la coerenza con il sito.

In particolare negli ambiti centrali (Zona A) risultano poco coerenti le pedane a superficie metallica. Per le pedane rialzate devono essere studiati accorgimenti atti ad occultare la vista laterale delle pedane mediante un uso ragionato delle delimitazioni.

3.d. Elementi ed attrezzature (Art. 3 comma 1.d)

Eventuali elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande, installati nel rispetto e nei limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria, devono essere descritti nella relazione tecnica e chiaramente indicati nella planimetria di progetto.

TITOLO 4 - ULTERIORI INDICAZIONI TECNICO-AMBIENTALI DEHORS CONTINUATIVI

Ai sensi dell'articolo 2 terzo comma del Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico mediante l'allestimento di dehors è possibile mantenere tali strutture durante tutto l'arco dell'anno solare e rinnovare tale possibilità per cinque anni con una procedura semplificata.

Tutte le tipologie individuate all'articolo 3 possono, se realizzate correttamente nei siti opportuni, essere mantenute continuativamente; devono comunque essere mantenuti i caratteri di leggerezza propri degli allestimenti all'aperto.

Per i dehors continuativi si aggiungono le seguenti precisazioni e specificazioni, tenendo in dovuto conto che la preesistenza di un dehors stagionale non costituisce titolo per la trasformazione in manufatto continuativo e che l'impatto che viene a determinarsi deve essere attentamente valutato sotto tutti i molteplici aspetti tecnici ed amministrativi riferibili ad una permanenza continuativa:

1. i dehors continuativi non possono estendersi oltre il fronte del locale cui si riferiscono.
2. gli arredi di base e le attrezzature (vedere articolo 3, comma 1.a.d) devono essere attentamente scelte per garantire un corretto inserimento della struttura nell'ambiente. Nel progetto devono essere proposti i modelli che si intendono utilizzare.
3. se è ritenuto necessario provvedere alla collocazione di sistemi riscaldanti, illuminanti o altri elementi di carattere tecnologico, questi devono essere chiaramente definiti per tipo, dimensione, collocazione e distribuzione nei disegni di progetto.
4. le eventuali protezioni, secondo quanto indicato al precedente articolo 3 comma 1.c, devono essere trasparenti, di disegno coerente ed integrato agli elementi di delimitazione.
5. le piante da collocarsi nei vasi o contenitori devono essere previste nei tipi resistenti alle temperature invernali.

TITOLO 5 -DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Le indicazioni contenute nell'allegato tecnico si applicano nei confronti delle concessioni relative ai dehors continuativi ed ai dehors stagionali per le domande presentate dopo la sua entrata in vigore. I dehors preesistenti mantengono le attuali caratteristiche sino alla scadenza della attuale concessione.